



DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 153 /DA del 21 MAR 2023

Oggetto: Concessione congedo retribuito ai sensi dell'art 42 comma 5 del D.Lgs. n.151/2001
Periodo dal 27.03.2023 al 9.04.2023 per giorni 14. Dipendente matricola n. 4104.

IL DIRIGENTE AREA AMMINISTRATIVA f.f.

VISTO l'art. 45 comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001, che detta norme di tutela e sostegno della maternità, il quale prevede la possibilità, per il dipendente che ne faccia richiesta, di usufruire di un congedo retribuito per assistenza del disabile convivente, per la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa del richiedente;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale 26 gennaio 2009 n. 19 che, nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del decreto Legislativo n. 151/2001 citato, ha dichiarato: *"l'illegittimità costituzionale del su menzionato articolo nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto il figlio convivente, in assenza di soggetti idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave"*;

VISTO l'art. 4 del D.lgs. n.119 del 2011 che da ultimo ha modificato la disciplina del congedo straordinario contenuta nel su menzionato art. 42 D.lgs. n.151/2001 esplicitando i soggetti legittimati alla fruizione di detto congedo: *"Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi"*;

CONSIDERATO che il dipendente matricola 4104 con nota prot. n. 5122 del 13.02.2023 ha avanzato richiesta di un periodo di congedo retribuito dal 27.03.2023 al 9.04.2023 (giorni 14), ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n. 151/2001 per assistere il familiare convivente disabile, riconosciuto tale ai sensi dell'art. 3 comma 3, della Legge n. 104/1992;

VISTO il parere favorevole espresso, sulla succitata nota, dal Responsabile Linea Esazione Dott. Carmelo Letto;

CONSIDERATO che il dipendente ha già usufruito di precedenti periodi di congedo allo stesso titolo per un totale di 97 giorni;

VISTO il verbale, agli atti dell'ufficio personale, con il quale è stata riconosciuta la situazione di *"portatore di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/92"* al familiare del suddetto dipendente;

VISTA la documentazione prodotta dal dipendente presente agli atti dell'Ufficio Personale, che rispetta tutte le condizioni stabilite dalla normativa vigente e nello specifico:

- certificazione ASL di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 L.104/92;
- dichiarazione di residenza nello stesso stabile ove risiede il familiare disabile;
- autodichiarazione di essere unico familiare ad usufruire dei benefici previsti dalla Legge n. 104/92;
- autodichiarazione che il familiare cui presta assistenza e per il quale viene richiesto il suddetto congedo, non è ricoverato presso alcuna struttura ospedaliera;

per le motivazioni sopra esposte, a seguito della verifica del possesso dei requisiti

DECRETA

PRENDERE ATTO della richiesta del dipendente matricola 4104, di un congedo retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs. n.151/2001, per assistere il familiare convivente portatore di disabilità, con decorrenza 27.03.2023 e fino al 9.04.2023;

DARE ATTO che tale congedo retribuito è accordato ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. n. 151/2001 così come modificato dal D.lgs. 199/2011, per la cui durata il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, ai sensi dell'art. 42 comma 5 ter;

DARE ATTO, altresì, che il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del premio annuo e del trattamento di fine rapporto.


Trasmettere copia del presente provvedimento:

- al dipendente;
- al Dirigente Area Tecnica di Esercizio;
- al Responsabile Ufficio Linea Esazione.

Il Responsabile Ufficio Personale
Dott. Antonino Castriciano



Il Dirigente Area Amministrativa f.f.
(D.D.G. n. 4/2023)
Dott. Carmelo Ietto



Il Direttore Generale
Ing. Salvatore Minaldi

